

esistente. Tali interventi non devono comportare un aumento delle unità abitative. Tali interventi sono ammessi limitatamente agli annessi recenti e che non presentano caratteri di interesse architettonico o documentale.

- 7 - Gli interventi di ristrutturazione edilizia e gli ampliamenti una tantum compresi i trasferimenti di volumetrie devono rispettare le disposizioni di cui all'Art. 10.2.1 delle presenti N.T.A.
- 8 - Previa approvazione del Programma aziendale e fermo restando il rispetto delle superfici fondiari minime di cui all'Allegato 2 delle norme del PTC, sono ammessi trasferimenti di volumetrie ed ampliamenti volumetrici non riconducibili alle fattispecie di cui ai commi 4 e 5 del presente articolo.
- 9 - Previa approvazione del Programma aziendale e fermo restando il rispetto delle superfici fondiari minime di cui all'Allegato 2 delle norme del PTC, sono ammessi interventi di sostituzione edilizia limitatamente agli annessi recenti e che non presentano caratteri di interesse architettonico o documentale.
- 10 - Interventi sui ruderi con le modalità di cui all'Art. 10.5 commi 1 e 2 delle presenti N.T.A.
- 11 - Non sono ammessi interventi di ristrutturazione urbanistica.
- 12 - Per gli edifici appartenenti al patrimonio di interesse storico-architettonico-documentale di cui agli allegati A e B alle presenti N.T.A. sono ammessi i seguenti interventi:
 - edifici di "classe a": interventi di manutenzione ordinaria e restauro;
 - edifici di "classe b": interventi fino alla ristrutturazione edilizia di tipo 1 come disciplinata dall'Art. 10.2 comma 2.2 delle presenti N.T.A.;
 - edifici di "classe c": interventi fino alla ristrutturazione edilizia, come disciplinata al comma 3 dal presente articolo.
- 13 - Gli interventi devono rispettare i criteri generali di cui all'Art. 25.7 delle presenti N.T.A.
- 14 - Tenendo conto che, ai sensi dell'Art. 45 della L.R. 1/2005, il mutamento di destinazione d'uso degli annessi agricoli e delle residenze rurali viene computato ai fini del dimensionamento non è ammesso il cambio di destinazione d'uso.

Art. 25.6 - Interventi sul patrimonio edilizio esistente con destinazione non agricola

- 1 - Sul patrimonio edilizio esistente con destinazione d'uso non agricola sono consentiti gli interventi di cui ai successivi commi.
- 2 - Manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo come disciplinati dall'Art. 10.1 delle presenti N.T.A.;
- 3 - Ristrutturazione edilizia come disciplinata dall'Art. 10.2 commi 2 e 2.1 delle presenti N.T.A. con le seguenti limitazioni:
 - a) - non sono ammessi interventi di ristrutturazione edilizia che comportino la modifica di elementi strutturali fino allo svuotamento dell'involucro edilizio;
 - b) - gli interventi di demolizione con fedele ricostruzione sono ammessi unicamente nel caso di edifici che presentino situazioni di fatiscenza e/o statiche tali da non consentire interventi di risanamento. La ricostruzione deve avvenire sulla base di adeguata documentazione storica, con lo stesso ingombro planivolumetrico e nella stessa collocazione. Valgono le disposizioni di cui all'Art. 10.2.1 comma 4 delle presenti N.T.A.;
 - c) - la modificazione del numero delle unità immobiliari può avvenire solo se compatibile con i caratteri tipologici e strutturali dell'edificio e non siano necessarie opere che comportino la completa riorganizzazione dei collegamenti orizzontali e dei corpi scala e/o lo svuotamento dell'edificio. È vietato il frazionamento del resede con delimitazioni fisiche;
 - d) - le modifiche alla sagoma finalizzate alla realizzazione di addizioni funzionali sono limitate alla creazione di volumi tecnici qualora si dimostri l'impossibilità della loro realizzazione all'interno dei volumi esistenti. Non sono ammesse le addizioni funzionali relative al rialzamento del sottotetto al fine di renderlo abitabile e alla realizzazione di servizi igienici.
- 4 - Interventi sui ruderi con le modalità di cui all'Art. 10.5 commi 1 e 2 delle presenti N.T.A.
- 5 - Per gli edifici appartenenti al patrimonio di interesse storico-architettonico-documentale di cui agli allegati A e B alle presenti N.T.A. sono ammessi i seguenti interventi:
 - edifici di "classe a": interventi di manutenzione ordinaria e restauro;
 - edifici di "classe b": interventi fino alla ristrutturazione edilizia di tipo 1 come disciplinata dall'Art. 10.2 comma 2.2 delle presenti N.T.A.;

Stralcio art. 25.6 N.T.A. di R.U. con proposta di modifica

Art. 25.6 – Interventi sul patrimonio edilizio esistente con destinazione non agricola

1 - invariato

2 - invariato

3 - ristrutturazione edilizia come disciplinata dall'art. 10.2 comma 2.2 – ristrutturazione edilizia di tipo 2 – Potranno in ogni caso essere consentiti incrementi “una tantum” dell'altezza finalizzati unicamente a rendere abitabili i sottotetti esistenti.

